

Deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2013, n. 14-6340

DGR 32-4611 del 24 settembre 2012: "DGR 49-2905 del 14 novembre 2011. Regolamentazione attività formativa per la gestione dei Defibrillatori Automatici Esterni in ambito extraospedaliero e accreditamento dei centri di formazione abilitati.". Validazione dei corsi effettuati a far data dal 24 settembre 2012 e disposizioni integrative.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

La DGR 47-8018 del 16 dicembre 2002 ha definito i criteri ai quali le Aziende Sanitarie dovevano attenersi per autorizzare l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero da parte dei soggetti appositamente formati secondo i programmi previsti dallo stesso provvedimento;

considerato che il Decreto Ministeriale 18 marzo 2011 ha individuato i nuovi criteri e le modalità per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni;

visto che con DGR 49-2905 del 14 novembre 2011 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Regionale per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, in applicazione a quanto previsto dal sopramenzionato D.M. 18 marzo 2011;

preso atto che la DGR 32-4611 del 24 settembre 2012 ha individuato i requisiti, le procedure e i termini per l'accREDITamento dei Centri di formazione abilitati allo svolgimento dei "corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno" per il rilascio della autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero;

visto che con il sopramenzionato provvedimento, in applicazione al DM 18 marzo 2011, si è stabilito che l'autorizzazione all'uso del defibrillatore è di 2 anni e che per il mantenimento della validità dell'autorizzazione stessa, è necessario frequentare un corso retraining;

visto che la suddetta DGR 32-4611 del 24 settembre 2012 nell'allegato B ha disciplinato i contenuti del programma formativo del corso base;

considerato che l'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero, rilasciata dalla Regione Piemonte, ha durata biennale, viene previsto un corso retraining teorico/pratico della durata di un'ora per il mantenimento dell'autorizzazione stessa da parte di tutto il personale laico;

per quanto riguarda invece il personale Volontario Soccorritore 118 e il personale infermieristico dipendente del Servizio Sanitario Regionale operante nel Sistema 118, la durata del corso retraining rimane invariata a 2 ore, così come previsto dalla DGR 13-8005 del 14 gennaio 2008, fermo restando l'abilitazione biennale anche per questi soggetti;

inoltre valutato che con D.D n. 367 del 15 maggio 2013 sono stati identificati i Centri che hanno ottenuto l'accREDITamento quali "Enti Formatori abilitati allo svolgimento dei Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatri e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno" nella Regione Piemonte, si ritiene che tutti i corsi erogati dagli Enti Formatori di cui sopra nel rispetto dei principi enunciati dalla DGR 32-4611 del 24 settembre 2012, a partire dalla data di approvazione del provvedimento stesso, siano da considerarsi validi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno in ambiente extraospedaliero;

ritenuto, infine, che gli stessi Enti, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 32-4611 del 24 settembre 2012, debbano provvedere a registrare nella piattaforma regionale i soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno in ambiente extraospedaliero;

atteso che le Aziende Sanitarie Regionali (ancorché non inserite nell'elenco di cui alla D.D n. 367 del 15 maggio 2013) erogano al proprio personale dipendente appositi corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambiente ospedaliero, si ritiene che, qualora i corsi di cui sopra siano stati svolti nel rispetto dei principi enunciati dalla DGR 32-4611 del 24 settembre 2012, il personale in possesso di abilitazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambiente ospedaliero in corso di validità possa essere abilitato anche all'utilizzo in ambiente extraospedaliero previa richiesta dell'Azienda sanitaria regionale al Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali;

tutto ciò premesso;

vista la Legge 120 del 03.04.2001;

vista la D.G.R. 48-3766 del 06/08/2001;

vista la D.G.R. 47-8018 del 16/12/2002;

vista la D.G.R. 13-8005 del 14/01/2008;

vista la Legge 191/2009;

visto il DM 18 marzo 2011;

vista la D.G.R. 49-2905 del 14 novembre 2011;

vista la D.G.R. 32-4611 del 24 settembre 2012;

la Giunta Regionale, a voti unanimi per i motivi indicati in premessa

delibera

- che per il mantenimento dell'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero, rilasciata dalla Regione Piemonte, per il personale laico è previsto un corso retraining teorico/pratico della durata di un'ora,.
- che il corso retraining teorico/pratico viene erogato di norma dall'Ente accreditato presso il quale è stata svolta la formazione di base, o presso gli altri Enti accreditati su richiesta motivata da parte del soggetto abilitato, entro 3 mesi prima del mese di scadenza;
- di stabilire che la tariffa omnicomprendiva per il corso retraining è di € 10+IVA per partecipante;
- che per il personale Volontario Soccorritore 118 e il personale infermieristico dipendente del Servizio Sanitario Regionale operante nel Sistema 118 la validità dell'abilitazione risulta essere

biennale, e che resta in vigore la durata del corso retraining di 2 ore, così come previsto dalla DGR 13-8005 del 14 gennaio 2008;

- di considerare validi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno in ambiente extraospedaliero, tutti i corsi già erogati dagli Enti Formatori accreditati nel rispetto dei principi enunciati dalla DGR 32-4611 del 24 settembre 2012, a partire dalla data di approvazione del provvedimento stesso;
- di stabilire che gli Enti stessi dovranno provvedere a registrare nella piattaforma regionale tutti i soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo degli AED a seguito della partecipazione e del superamento di corsi svolti dal 24 settembre 2012 alla data di attivazione della piattaforma regionale di cui sopra;
- di stabilire che il personale dipendente delle Aziende Sanitarie Regionali, ancorché non inserite nell'elenco di cui alla D.D n. 367 del 15 maggio 2013, in possesso di abilitazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambiente ospedaliero in corso di validità possa essere abilitato anche all'utilizzo in ambiente extraospedaliero su richiesta dell'Azienda di appartenenza al Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)